

CONDIZIONI GENERALI DELLA SRG SSR PER PRESTAZIONI INFORMATICHE

1. **Campo d'applicazione**

1.1 Le presenti Condizioni generali della Società svizzera di radiotelevisione e di tutte le sue succursali e società affiliate di seguito elencate («SRG SSR») regolano il rapporto contrattuale tra la SRG SSR e il fornitore IT relativo ai servizi (in particolare mandato secondo l'art. 394 e segg. CO) e ai risultati dei lavori (in particolare contratto d'appalto secondo l'art. 363 e segg. CO) nell'ambito dell'informatica («CG IT»):

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) (CHE-102.978.667).
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
 - Società svizzera di radiotelevisione, Succursale Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) (CHE-460.782.578)
 - RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e televisiun (CHE-490.337.869)
 - Società svizzera di radiotelevisione (SSR), succursale swissinfo (CHE-348.079.846).
- **Società affiliate:**
 - technology and production center switzerland ag, (CHE-106.621.810)
 - Teletext Svizzera SA (CHE-108.141.194)
 - publisuisse SA (CHE-105.831.747)
 - TELVETIA S.A. (CHE-100.033.678)
 - MCDT AG (CHE-357.351.852)
 - mxlab ag (CHE-114.748.944)

1.2 Le disposizioni generali o contrattuali del fornitore IT sono espressamente escluse.

1.3 I servizi e/o i risultati lavorativi che il fornitore IT è tenuto a erogare vengono stabiliti in un contratto individuale separato, firmato da entrambe le parti e del quale le presenti CG IT costituiscono parte integrante. Le parti contraenti possono convenire per iscritto eventuali modifiche successive delle prestazioni, tappe principali ecc. (change request), tenendo conto delle possibili ripercussioni sui costi e sulle scadenze.

2. **Coinvolgimento di terzi**

Se per la realizzazione il fornitore IT si avvale di fornitori terzi, è tenuto a richiedere la previa autorizzazione della SRG SSR. In assenza di un motivo grave, l'autorizzazione non può essere negata.

3. **Documentazione**

Al momento della disponibilità di collaudo, il fornitore IT consegna alla SRG SSR una documentazione elettronica o cartacea interamente copiabile nelle lingue convenute. Questa deve includere in particolare un manuale per l'installazione e l'uso e la necessaria documentazione sul sistema per l'elaborazione del software personalizzato o dei software standard modificati.

4. **Compenso, spese e fatturazione**

- 4.1 I prezzi per le prestazioni e i moduli di software convenuti sono indicati nel contratto individuale. Salvo accordi contrari, i prezzi s'intendono come tetto dei costi (conteggio in base all'onere effettivo fino al tetto massimo dei costi). Le prestazioni fornite nell'ambito dell'offerta non sono indennizzate.
- 4.2 Se in luogo di tariffe orarie vengono conteggiate tariffe giornaliere, un giorno lavorativo equivale a 8 ore. I giorni incompleti vengono calcolati pro rata. Non vengono pagati supplementi, a meno che non sia stato convenuto specificamente.
- 4.3 Le spese come quelle di viaggio, vitto e pernottamento nell'ambito della fornitura delle prestazioni, sono incluse nei prezzi convenuti nel contratto individuale, salvo accordi diversi.
- 4.4 Se non diversamente specificato nel contratto individuale, il tempo lavorativo equivale unicamente alla durata effettiva dell'attività, escluso il tempo di viaggio.
- 4.5 Nell'indicazione di ogni singolo prezzo, il fornitore IT è tenuto a specificare separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
- 4.6 In assenza di accordi diversi, la retribuzione di servizi e/o lavori viene effettuata sulla base di report lavorativi settimanali, visti dalla SRG SSR.
- 4.7 La fatturazione non può avvenire prima che i servizi e/o lavori siano stati accettati e deve basarsi sui report lavorativi di cui al punto 4.6. Ove non altrimenti concordato, tutte le fatture devono essere saldate entro 30 giorni civili dalla data di ricevimento.

5. **Collaudo e accettazione**

- 5.1 Il fornitore IT si impegna a sottoporre al collaudo esclusivamente le prestazioni già da lui verificate (collaudo di prestazioni parziali o accettazione finale della prestazione complessiva); a tale scopo allestisce appositi verbali di test da inviare di propria iniziativa alla SRG SSR («disponibilità di collaudo»).
- 5.2 La SRG SSR effettua un collaudo delle prestazioni erogate dal fornitore IT. Lo scopo del collaudo consiste nel verificare che le prestazioni e funzioni dispongano delle caratteristiche convenute tra le parti contraenti e delle caratteristiche che la SRG SSR, anche senza particolare accordo, deve poter presupporre in buona fede e in base al corrispondente stato della tecnica. I collaudi parziali sono soggetti alla riserva dell'accettazione finale della prestazione complessiva. La messa in servizio non ha la validità

di un collaudo.

5.3 Il collaudo si può ritenere concluso con successo se non vengono riscontrati difetti gravi o se i difetti accertati sono di minor entità. In caso di difetti gravi, la SRG SSR ha la facoltà di rifiutare l'accettazione. Le parti contraenti stilano in ogni caso un verbale di collaudo.

5.4 È considerata difetto grave qualsiasi divergenza rispetto ai requisiti e alle funzioni oggetto del contratto, nella misura in cui impedisce alla SRG SSR un utilizzo conforme allo scopo previsto o lo pregiudica notevolmente. Qualunque divergenza non identificabile come difetto grave è considerata difetto di minor entità. La riparazione di diversi singoli difetti di minor entità che nel complesso richiede più di 10 giorni lavorativi e la presenza di 10 o più singoli difetti di minor entità sono altresì ritenute difetto grave delle prestazioni contrattuali.

5.5 Il fornitore IT è tenuto a rimuovere i difetti riscontrati durante la prova di collaudo a proprie spese ed entro un termine ragionevole, stabilito dalla SRG SSR, a partire dalla data riportata sul verbale di collaudo. Se i difetti accertati durante la prova di collaudo sono gravi, una volta conclusa la rimozione dei difetti, la SRG SSR può esigere dal fornitore IT un secondo collaudo.

5.6 Nel caso in cui anche il secondo collaudo evidenzi dei difetti (gravi o di minor entità), entro 30 giorni civili a partire dalla data riportata sul secondo verbale di collaudo la SRG SSR può (i) pretendere la riparazione dei difetti da parte del fornitore IT, a spese di quest'ultimo, entro un termine fissato dalla SRG SSR (miglioria; se la riparazione è possibile solo con una nuova esecuzione dei lavori, il diritto alla miglioria implica anche il diritto a una nuova esecuzione dei lavori); (ii) far riparare da terzi o riparare direttamente i difetti a spese del fornitore IT oppure (iii) recedere dal contratto individuale in questione. Restano riservate ulteriori pretese di risarcimento danni.

6. **Garanzia materiale (per difetti)**

6.1 Il fornitore IT garantisce che le sue prestazioni, inclusi i moduli di software, non presentino difetti. Le prestazioni sono considerate difettose qualora non soddisfino le funzioni e i requisiti presupposti o concordati tra le due parti contraenti nel relativo contratto individuale.

6.2 Il periodo di garanzia inizia a decorrere dall'accettazione finale della prestazione complessiva da parte della SRG SSR e dura 24 mesi. La SRG SSR ha il diritto di contestare i difetti in qualsiasi momento senza dover rispettare un termine preciso.

6.3 In presenza di difetti, la SRG SSR può (i) pretendere la riparazione dei difetti da parte del fornitore IT, a spese di quest'ultimo, entro un termine fissato dalla SRG SSR (miglioria; se la riparazione è possibile solo con una nuova esecuzione dei lavori, il diritto alla miglioria implica anche il diritto a una nuova esecuzione dei lavori); (ii) ridurre adeguatamente il compenso complessivo; (iii) far riparare da terzi o riparare direttamente i difetti a spese del fornitore oppure (iv) recedere dal contratto individuale in questione. Restano riservate pretese di risarcimento danni.

6.4 Per i lavori di miglioramento effettuati dal fornitore IT

sotto garanzia, il periodo di garanzia inizia a decorrere nuovamente a partire dalla relativa accettazione da parte della SRG SSR.

7. **Garanzia giuridica**

7.1 Il fornitore IT garantisce di essere giuridicamente autorizzato e in grado di concedere alla SRG SSR i diritti accordati con il contratto individuale.

7.2 Il fornitore IT esonera la SRG SSR dalla responsabilità e dai risarcimenti danno imminenti o passati in giudicato nonché dai costi per la difesa giuridica in seguito o relative alla violazione di diritti di terzi, nonché da altre pretese avanzate da terzi.

7.3 La SRG SSR si impegna a comunicare senza indugio per iscritto al fornitore IT eventuali pretese relative a violazioni di diritti di terzi o pretese avanzate da terzi. La SRG SSR ha la facoltà di autorizzare e impegnare a propria discrezione il fornitore IT alla conduzione della difesa contro queste pretese, incluso un eventuale accordo di transazione.

8. **Diritti di protezione e utilizzo**

8.1 Le informazioni, documentazioni, i materiali, le attrezzature e tutti tipi di struttura messi a disposizione dalla SRG SSR ai fini dell'adempimento dei contratti individuali rimangono di proprietà della SRG SSR e, su richiesta, devono essere immediatamente riconsegnati in stato impeccabile alla SRG SSR.

8.2 Tutti i diritti (inclusi diritti di proprietà e/o di protezione della proprietà intellettuale e industriale) sui risultati delle prestazioni raggiunti dal fornitore IT nell'ambito delle sue prestazioni (ivi compresi – ma non solo – invenzioni, design, know-how, programmi, documentazioni, reportage, progetti, disegni o calcoli) sono considerati interamente ed esclusivamente trasferiti alla SRG SSR. Questo vale in particolare per i diritti sui cosiddetti software individuali creati dal fornitore IT appositamente per la SRG SSR, compresi i codici sorgente, le descrizioni di programmi e le documentazioni di sistema in forma scritta e leggibile automaticamente. Per il trasferimento dei diritti alla SRG SSR è esclusa qualsiasi forma di remunerazione del fornitore IT eccedente il compenso complessivo contrattuale.

8.3 I diritti di protezione relativi a software standard (moduli di software) permangono al fornitore IT, ossia al fornitore terzo. Alla SRG SSR e alle società a essa collegate viene concesso un diritto di utilizzo non esclusivo, senza restrizioni temporali né geografiche, nella misura accordata dal fornitore IT nel contratto individuale (licenza o diritto di sublicenza), incluso il diritto di copia per il backup di sicurezza e a scopo di archiviazione.

8.4 Entrambe le parti contraenti hanno il diritto di far uso e di disporre delle idee, procedure e dei metodi non tutelati legalmente.

9. **Obbligo di segretezza**

Le parti si impegnano a mantenere strettamente riservati e a non comunicare a terzi i segreti dell'altra parte (a meno che non sia necessario per l'adempimento di un contratto individuale) – in particolare segreti aziendali o commerciali – i quali siano stati loro comunicati o di cui siano venuti a conoscenza in altro modo nel quadro di un contratto indi-

viduale. Inoltre, le parti provvederanno a far sì che l'obbligo di segretezza non venga violato dal loro personale ausiliario. Tali obblighi continuano a sussistere per la durata di 3 anni anche dopo la cessazione dei relativi contratti individuali.

10. **Assicurazioni**

Il fornitore IT eroga le sue prestazioni in qualità di persona giuridica o di indipendente; non è in alcun rapporto di lavoro subordinato con la SRG SSR. Egli conferma che la responsabilità sulle assicurazioni dovute per legge (in particolare assicurazioni contro gli infortuni, assicurazioni malattia, assicurazioni previdenziali, AVS, assicurazioni di responsabilità civile ecc.) spetta interamente a lui nonché di avere debitamente versato i premi dovuti e soddisfatto le condizioni richieste. Qualora la cassa di compensazione competente dovesse esigere versamenti retroattivi dalla SRG SSR, quest'ultima può pretendere dal fornitore IT il rimborso della metà dei contributi per le assicurazioni sociali.

11. **Entrata in vigore e cessazione del contratto**

11.1 Ove non diversamente concordato per iscritto dalle parti contraenti, il contratto individuale entra in vigore alla data di apposizione dell'ultima firma. Le disposizioni delle presenti CG IT, ovvero del contratto individuale in questione, si applicano anche a eventuali prestazioni erogate dal fornitore IT prima dell'entrata in vigore del contratto.

11.2 Il contratto individuale cessa con l'adempimento o la scadenza temporale, oppure per altre ragioni legali rilevanti per il contratto. Inoltre, il contratto individuale può essere sciolto senza preavviso, con riserva dell'esercizio del diritto al risarcimento, se

- a. una delle parti viola uno o più obblighi derivanti dalle presenti CG IT o da un contratto individuale, e non vi pone rimedio entro 30 giorni civili dopo avere ricevuto la relativa diffida scritta; oppure
- b. nei confronti della parte in questione viene aperta una procedura di fallimento o le viene accordata una moratoria concordataria oppure è lei ad accordare ai propri creditori un concordato extragiudiziale.

12. **Disposizioni finali**

12.1 Lo sfruttamento da parte del fornitore IT delle relazioni d'affari con la SRG SSR o delle sue denominazioni aziendali e dei suoi marchi a scopi pubblicitari è consentito solo dietro previa autorizzazione scritta della SRG SSR.

12.2 L'eventuale nullità di singole parti delle CG IT o di un contratto individuale non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In tal caso le parti provvedono a interpretare e adeguare le CG IT o i contratti individuali in modo tale da conseguire comunque per quanto possibile lo scopo economico perseguito dalle disposizioni risultate nulle o prive di efficacia giuridica.

12.3 Senza una previa autorizzazione scritta da parte della SRG SSR, il fornitore IT non è autorizzato a cedere a terzi i propri diritti e doveri derivanti dalle CG IT o da un contratto individuale.

12.4 Le presenti CG IT e tutti i contratti individuali sono retti dal diritto svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci viene espressamente esclusa.

12.5 Il **foro giudiziario esclusivo** competente a decidere qualsiasi controversia in relazione alle presenti CG IT o a contratti individuali è il seguente:

➤ **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) a **Berna**

➤ **Succursali:**

- RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision a **Losanna**
- SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft a **Basilea**
- Società svizzera di radiotelevisione, Succursale Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) a **Lugano**
- RTR Radiotelevisioni Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e televisiun a **Coira**
- Società svizzera di radiotelevisione, succursale swissinfo a **Berna**

➤ **Società affiliate:**

- technology and production center switzerland ag, a **Zurigo**
- Teletext Svizzera SA a **Bienne**
- publisuisse SA, a **Berna**
- TELVETIA S.A. a **Berna**
- MCDT AG a **Zurigo**
- mxlab ag a **Berna**

* * * * *